

**Avv. Donatella Finiguerra**

C.so Vinzaglio 23, 10138 - TORINO  
Telefono: 011 4476512 - Fax. 011 4308333  
e-mail: [d.figuerra@studiolegalefiniguerra.it](mailto:d.figuerra@studiolegalefiniguerra.it)  
PEC: [donatellafiniguerra@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:donatellafiniguerra@pec.ordineavvocatitorino.it)

**Avv. Mariano Ruggiero**

Corso G. Matteotti n° 25, 10121 – TORINO  
Tel.: 011.7640134 - Fax: 011.7640135  
e-mail: [info@ruggierolegal.com](mailto:info@ruggierolegal.com)  
PEC: [mariano.ruggiero@pec.ruggierolegal.com](mailto:mariano.ruggiero@pec.ruggierolegal.com)

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

**AUTORIZZATA CON ORDINANZA N. 438/2023**

**EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA**

**SEZ. SECONDA TER - RG n. 13961/22**

***NELL'INTERESSE DI***

**BERRUTO Giorgio**, (CF BRRGRG73H15B791T) residente in Moncalieri (To) Strada Cenasco 124 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'Avv. Donatella Finiguerra del Foro di Torino (TO) (Codice Fiscale FNG DTL 68S60 L219T) - (recapiti per comunicazioni di cancelleria: n. fax + 39 011 4308333; Casella PEC: [donatellafiniguerra@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:donatellafiniguerra@pec.ordineavvocatitorino.it)), con studio in Torino (TO) cap 10121, Corso Vinzaglio n. 23 unitamente e disgiuntamente all'avv. Mariano Ruggiero del Foro di Napoli (CF RGGMRN70M29F839M), - (recapiti per comunicazioni di cancelleria: n. fax + 39 011 7640135; casella pec [mariano.ruggiero@pec.ruggierolegal.com](mailto:mariano.ruggiero@pec.ruggierolegal.com) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Donatella Finiguerra in Torino C.so Vinzaglio n. 23

*Ricorrente*

**CONTRO**

**AGENZIA DELLE ENTRATE** (Cod. Fisc. 06363391001) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocatura dello Stato in persona dell'avv. Fedeli Fabrizio pec [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ;

***e nei confronti di***

**GUIDI GISELLA** (GDUGLL75T49L219Y) residente in Rivarossa 10040 (To) Viale Boscoverde 4B

++++

***In ottemperanza all'ordinanza del Tar Lazio Roma seconda sezione ter n. 438/2023 recante autorizzazione alla notificazione mediante pubblici proclami si rende noto che nell'ambito del procedimento RG 13961/22 promosso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sono stati impugnati i seguenti provvedimenti:***

- atto dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale n. 03355011 del 16.9.2022 di approvazione della graduatoria finale della selezione e degli allegati contenenti i nominativi della graduatoria (allegate sub. A e B) nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante, in una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi (doc. 9);
- tutti i 3 verbali della Commissione valutatrice lesivi della posizione del ricorrente (doc. n. 24,25,26);
- la scheda di valutazione finale e dei relativi dettagli dei punteggi (doc. n. 27)

- la Lettera dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territoriale Servizio Gestione Personale del 3.6.2022 con il quale l’Agenzia delle Entrate chiedeva la conferma di lettura della mail e di verifica della correttezza dei dati (doc. 4);
- la lettera di risposta dell’Agenzia delle Entrate nella parte in cui sembrerebbe attribuire la responsabilità al ricorrente della correttezza dei dati relativi all’esperienza di servizio già in possesso dell’Amministrazione in quanto “*caricati e poi estratti dal Sistema Gestione Risorse Umane dell’Agenzia (GRU)*” (doc. 19);
- in parte qua, al Bando di concorso (art. 5.14), laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse;
- il contratto di lavoro eventualmente stipulato nelle more del giudizio con l’ultima concorrente in graduatoria (centottantesima posizione);

\*\*\*

### **SUNTO DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI**

#### 1. In breve i fatti che hanno portato all’impugnazione

In data 28.9.2021 il ricorrente presentava domanda di partecipazione in via telematica alla procedura di concorso indetta dall’Agenzia delle Entrate per il passaggio dalla II alla III fascia area funzionale, fascia retributiva F1, profilo funzionario tecnico per complessivi 180 posti.

In data 3 giugno 2022 irrualmente il ricorrente riceveva una mail dall’UPT Torino – servizio gestione personale avente ad oggetto “Procedura passaggio da 2 a 3 area” nella quale si chiedeva a ciascun candidato di “**confermare l’avvenuta lettura rispondendo per presa visione**” e sempre nel testo della mail si legge “*alla pagina intranet concorsi-passaggi dentro e tra le aree – Materiale d’esame, è stato pubblicato il link per verificare i dati contenuti nelle schede personali, relativi all’esperienza professionale ed ai titoli di studio. I dipendenti interessati **possono verificare** la correttezza dei dati e richiedere l’aggiornamento e/o correzione mediante email indirizzata alla Direzione Regionale – Ufficio risorse umane entro e non oltre il 14 giugno 2022*”. (Doc. n. 4). Nella scheda del candidato, verificata poi dal ricorrente, vi era scritto che “*in caso di errore o omissione il candidato **potrà** fare apposita segnalazione via email entro il 15/06/2022\_all’Ufficio risorse umane di propria competenza che provvederà ad esaminare la richiesta fornendo diretta risposta all’interessato. La mancata segnalazione da parte del candidato corrisponde ad assenso e accoglimento dei dati riportati nella presente scheda*” (Doc. n. 5)

Il ricorrente verificava che nella prima pagina della scheda era riportato (i) il nominativo corretto con codice fiscale (ii) la posizione dell’inquadramento in seconda Area F3 corretta e (iii) la data di inizio del servizio indicata correttamente nel 01.01.2007, poi (iv) con riferimento ai periodi di lavoro svolti presso l’Agenzia venivano riportati quelli svolti in comando dal 1.10.2018 e poi dal 1.10.2019 quale dipendente. Quanto all’esperienza lavorativa era chiaramente indicato l’inizio in servizio dal 1.1.2007 sino al 1.10.2021 e quindi

l'arch. Berruto non aveva necessità di dover segnalare nulla. La scheda informatica quindi così compilata dall'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto essere trasmessa alla Commissione per l'attribuzione dei punteggi e la predisposizione della graduatoria solo dopo e solo per coloro che avessero superato la prova scritta, come previsto espressamente all'art. 5.1. del bando. Nella seconda pagina vi era poi indicato che *"L'esperienza e i titoli del candidato alla data del 28.10.2021 e riportati nella presente scheda saranno valutati dalla competente commissione d'esame in conformità ai criteri fissati dall'atto di avvio della procedura prot. 244922 del 27.09.2021"*. In data 20.7.2022 sosteneva la prova scritta che veniva superata con il punteggio di 42,51.

In data 16.9.2022 veniva approvata la graduatoria ove al ricorrente veniva attribuito il punteggio di 68,01 e come risulta dall'allegato A della graduatoria l'arch. Berruto si trovava erroneamente al posto n. 218 della graduatoria e quindi escluso dai vincitori del concorso (il concorso attribuiva 180 posti). L'arch. Berruto segnalava immediatamente le incongruenze presenti nel punteggio e precisamente in data 16.9.22, il 20.9.22, il 4.10.2022, il 5.10.2022, il 7.10.2022, il 10.10.2022, il 14.10.2022 (a mezzo della segreteria nazionale del FLP), il 15.10.2022 a mezzo dell'avv. Zanellato e in data 21.10.2022 a mezzo della scrivente difesa. Soltanto in data 8 novembre 2022 (quasi due mesi dopo la prima richiesta) l'Agenzia delle Entrate riscontrava l'istanza respingendo la richiesta di annullamento in autotutela. Il ricorrente decideva pertanto di impugnare la graduatoria.

## **2. Motivi di ricorso**

Con un primo motivo il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 5.6. e 5.14 del bando, nonché difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta nell'attribuzione del punteggio relativo all'esperienza lavorativa. Il ricorrente evidenzia che nella valutazione dell'esperienza gli sono stati erroneamente calcolati solo i periodi in servizio presso l'Agenzia delle Entrate dall'ottobre 2018 al 28.10.2021 e non il periodo dal 2007 al 2021 riportato nella scheda, ove era precisato che l'inizio del rapporto presso altra amministrazione nella stessa fascia era datato 1.1.2007. Quindi al ricorrente non era stato calcolato il periodo di 14 anni e 9 mesi che avrebbe dovuto determinare l'assegnazione di un punteggio di 22,125. Il risultato corretto per l'esperienza del periodo lavorativo avrebbe dovuto essere di 22,12 punti, oltre 1 punto per quella attribuita sulla base dei risultati, oltre a 20 punti per la laurea e 42,51 per la prova d'esame sostenuta per un totale di 85,63, punteggio che gli avrebbe consentito di essere vincitore (posto n. 116 su 180 disponibili) e di aver diritto al passaggio di area.

Dall'ingresso in graduatoria a seguito dell'accoglimento del ricorso la posizione che gli sarebbe attribuita è quella al posto 116 e quindi ne consegue che la dott.ssa Guidi scenderebbe di una posizione e quindi resterebbe esclusa in quanto la sua posizione scenderebbe al 181° posto.

Peraltro tutti gli altri vincitori dal 117 posto sino alla 180 posizione scenderebbero di una posizione.

Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della procedura di valutazione spettante alla commissione di attribuzione dei punteggi relativi all'esperienza. Infatti come risulta dai verbali il punteggio relativo all'esperienza è stato attribuito dall'Agenzia delle Entrate e non dalla Commissione come previsto nel bando. Dalla lettura del verbale del 7 settembre 2022 emerge che *"la Commissione ha esaminato le schede dei candidati inviate dalla DC risorse umane procedendo all'attinenza dei titoli di studio e post-laurea ai criteri indicati nel bando... La Commissione rileva che le schede di valutazione trasmesse dalla DC Risorse umane già definiscono al loro interno la tipologia di titolo di studio attribuendo il relativo conseguente punteggio al titolo di studio in relazione al quale la commissione è pertanto chiamata a valutare esclusivamente la specificità/attinenza del titolo rispetto al profilo. Infine, sempre nell'ambito dell'applicativo sopra indicato, **la commissione prende atto che sono già inseriti i punteggi relativi all'esperienza professionale ed alla prova di esame**".* Nel successivo verbale del 13 settembre 2022 la commissione approvava la graduatoria che è stata predisposta dall'Agenzia *utilizzando l'applicativo fornito dalla DC risorse umane che, per ogni candidato, dispone di un file excell nominativo contenente le informazioni inerenti il punteggio della prova d'esame, i titoli valutabili e le esperienze professionali e che determina i punteggi parziali e totali...*. Ebbene, come può inferirsi dalle affermazioni riportate a verbale emerge a chiare note che la Commissione non ha svolto attività valutativa, come previsto nella documentazione di gara, ma si è limitata ad una verifica a campione, che non è avvenuta per il ricorrente. Anche nella scheda del dipendente nella seconda pagina era previsto che *"l'esperienza e i titoli del candidato, posseduti alla data del 28.10.21 e riportati nella presente scheda saranno valutati dalla competente commissione d'esame in conformità ai criteri fissati dall'atto di avvio della procedura prot. N. 244922 del 27 settembre 2021"*. La violazione della procedura di valutazione da parte della Commissione ha comportato che la stessa non si avvedesse dell'errore nell'attribuzione del punteggio al ricorrente, avvenuto per opera della stessa Agenzia delle Entrate.

Con un ulteriore motivo il ricorrente lamentava oltre alla previsione del bando nell'attribuzione del punteggio anche la violazione della legge 241/90, nella parte in cui l'amministrazione non aveva proceduto all'annullamento/rettifica in autotutela e la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità.

Il ricorrente affermava che l'errore nell'attribuzione del punteggio compiuto dall'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto essere evitato se la stessa Agenzia avesse diligentemente e con attenzione riportato nella scheda i dati risultanti dal fascicolo dei dipendenti in suo possesso. Infatti, non esisteva nel bando alcuna previsione relativa ad un obbligo in capo ai candidati di "verifica dei dati della scheda". Inoltre, la comunicazione via mail del 3.6.2022, non prevista dal bando, in modo ambiguo dopo aver richiesto che i candidati rispondessero per presa visione, *"rendeva noto"* che sul sito era stato pubblicato un link per verificare i dati contenuti nella scheda personale relativa all'esperienza ed ai titoli aggiungendo che *"i*

*dipendenti interessati possono*” verificare la correttezza e chiederne l’aggiornamento entro e non oltre il 14.9.2022. Il ricorrente riteneva quindi che nessun obbligo potesse essere introdotto in capo al candidato se non previsto espressamente dal bando di gara. L’Amministrazione si comportava in modo irragionevole e contraddittorio rispetto alla medesima situazione determinatasi nello stesso concorso per il profilo funzionario, ove a seguito di segnalazioni presentate da alcuni candidati relative alla mancata valorizzazione dell’esperienza di servizio svolta presso altre pubbliche amministrazioni, l’Agenzia delle Entrate dopo l’approvazione della graduatoria aveva rettificato i punteggi. L’Agenzia nella risposta del 15.10.2022 dimostra di non aver effettuato alcuna attività istruttoria. L’amministrazione avrebbe dovuto, come aveva fatto per l’altro profilo, accertarsi che il dipendente aveva il possesso dell’esperienza dal 1.1.2007 come risultante dalla scheda e, calcolando il punteggio per gli anni di servizio, procedere alla rettifica della graduatoria di concorso, al fine di eliminare l’errore materiale nell’attribuzione del punteggio.

Laddove il Tar Lazio accogliesse il ricorso l’Agenzia delle Entrate sarebbe obbligata a rideterminare il punteggio del ricorrente e quindi l’ordine degli ammessi cambierebbe per l’introduzione del ricorrente alla posizione n. 116 su 180 disponibili con un punteggio di 85,63 e quindi vincitore di concorso.

### 3. Soggetti controinteressati

Tutti i soggetti controinteressati all’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti avanti Tar Lazio sede di Roma n. 13961/2022 sono i soggetti che si trovano dal 116 al 180 posto poiché scorrerebbero di una posizione e in particolare la sig. guidi Gisella che rimarrebbe fuori dal concorso che prevedeva per il passaggio dalla II alla III fascia area funzionale, fascia retributiva F1, profilo funzionario tecnico complessivamente 180 posti.

### 4. Svolgimento del processo

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) (<https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma>) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo sul quale, attraverso l’inserimento dell’anno (2022) e del numero di ricorso (13961/2022) potrà essere reperita ogni informazione utile.

Si alla al presente avviso di notificazione

- Ricorso Tar Lazio Roma iscritto al RG 13961/2022 (notificato via pec e notificato a mezzo posta)
- Ricorso per motivi aggiunti (notificato via pec e notificato a mezzo posta)
- Ordinanza Tar Lazio n. 438/2023
- Elenco nominativo dei controinteressati

Torino 11.2.2023

Avv. Donatella Finiguerra

Avv. Mariano Ruggiero